



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Rettore

Decreto n. 577 anno 2020

Prot. n. 73965

RICHIAMATI i propri precedenti decreti in relazione all'emergenza epidemiologica, e in particolare l'articolo 4 del Decreto 24 marzo 2020, n. 425 che:

- rimanda a separato atto le modalità di recupero finalizzate a garantire la prosecuzione delle carriere degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio programmate per l'acquisizione dei CFU nei corsi di laurea dell'area medica e sanitaria, lett. e);
- prevede limitatamente ai corsi di laurea non di Area medica e sanitaria, la possibilità di adottare modalità flessibili di svolgimento del tirocinio se compatibili con i contenuti dello stesso e secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Ateneo, lett. g);

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e in particolare l'articolo 6, comma 2, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1 dello stesso citato decreto, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale;

VISTO il D.M. 9 aprile 2020, n. 12, in particolare:

- l'articolo 1 "Attività di tirocinio e abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo", comma 1, che autorizza gli Atenei a individuare le modalità più opportune di svolgimento del tirocinio clinico di cui all'art. 2 del D.M. 19 ottobre 2001 n. 445 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, anche con modalità a distanza, pur nel rispetto delle indicazioni contenute nei successivi commi dello stesso articolo;
- l'articolo 2 "Lauree delle classi delle professioni sanitarie", comma 1 lett.



a), che consente lo svolgimento di una congrua parte del tirocinio con tecniche a distanza su competenze selezionate, garantendo in ogni caso il raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della classe di laurea di appartenenza dello studente;

VISTO il D.M. 24 aprile 2020, n. 38 “Differimento date I sessione Esami di Stato 2020” secondo cui all’articolo 3 le attività strutturate di tirocinio professionale, sia all’interno del percorso di studio sia successivamente a esso, previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, possono essere svolte in modalità a distanza purché perseguendo gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M 11 dicembre 2019, n. 1135;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 in particolare l’articolo 1, comma 1:

- lett. n) a mente del quale nelle università, [...] possono essere svolti tirocini, esami, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni...a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”, poi confermato dall’art. 1, comma 1, lett. s) del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

PRESO ATTO delle “Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali”, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 29 aprile e 30 aprile 2020;

VISTO il D.M. 29 aprile 2020, n. 58 che prevede all’articolo 1:

- comma 1, nelle università, i tirocini, le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico e le esercitazioni possano essere svolti a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. n) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- comma 2, per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutti i casi in cui non sia possibile la frequenza, o l’erogazione in presenza,



delle attività di cui al comma 1 sopra richiamato, gli atenei sono autorizzati a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari, le modalità più opportune, anche a distanza, per lo svolgimento di attività laboratoriali, seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico ovvero simulazioni, attività di confronto e sviluppo di progetti di gruppo.

VISTO il D.M. 5 maggio 2020, n. 61 recante la disciplina delle modalità di svolgimento dei tirocini indiretti e diretti per gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.R. 26 maggio 2017, n. 401 (prot. n. 79162);

VISTO il Protocollo anti contagio SARS-Cov-2 adottato dall'Università degli Studi di Firenze con D.D.G. 4 maggio 2020, n. 517 e pubblicato sul sito di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari di cui al D.R. 27 dicembre 2017, n. 1397 (prot. n. 192964);

CONSIDERATO che l'Ateneo intende riprendere lo svolgimento in presenza dei tirocini svolti all'interno dei locali in uso all'Ateneo fiorentino e presso i soggetti ospitanti convenzionati in conformità alle sopra richiamate norme;

CONSIDERATO che lo svolgimento del tirocinio in presenza è condizionato all'assolvimento dell'attività propedeutica in materia di formazione obbligatoria generale erogata dall'Ateneo e sui rischi specifici a carico del soggetto ospitante;

PRESO ATTO delle disposizioni della Regione Toscana ai fini della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'Ateneo assicura ai propri studenti che ancora non hanno assolto agli obblighi formativi in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro appositi corsi a distanza incluso l'esame finale da remoto in sincrono ai fini del conseguimento dei relativi attestati;

CONSIDERATO che la disponibilità dei soggetti ospitanti ad accogliere gli studenti per lo svolgimento del tirocinio in presenza presso le proprie sedi è condizionato all'adozione delle necessarie misure in materia di prevenzione e



sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso l'obbligo di erogazione del corso di formazione sui rischi specifici;

VISTA la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 "Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti"

TENUTO CONTO dell'eccezionalità della situazione dettata dall'emergenza nazionale e in considerazione della necessità di garantire agli studenti il diritto alla continuità dei loro percorsi di studio;

D E C R E T A

L'art. 4 del D.R. 24 marzo 2020, n. 425 è così riformulato:

1. È autorizzata la prosecuzione dei tirocini curriculari e non curriculari e dei tirocini traineeship in corso di svolgimento all'estero.
2. È autorizzato lo svolgimento dei tirocini dei medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale.
3. Le attività di tirocinio curriculare, incluse quelle dei Corsi di laurea dell'area medica e sanitaria pur nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 9 aprile 2020, n. 12, possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.
4. Le attività strutturate di tirocinio professionale, sia all'interno del percorso di studio sia successivamente a esso, previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, possono essere svolte in modalità a distanza perseguendo gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M 11 dicembre 2019, n. 1135, dagli artt. 1 e 2 del D.M. 9 aprile 2020, n. 12 e dall'art. 3 del D.M. 38 del 24 aprile 2020;
5. In accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria possono svolgere le previste attività di:
 - tirocinio diretto mediante la modalità di affiancamento dei docenti tutor di tirocinio, nelle attività di didattica a distanza condotte con gli



allievi della scuola dell'infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche accreditate;

- tirocinio indiretto mediante le modalità a distanza definite dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

6. In accordo con le Aziende del Sistema Sanitario Regionale ed altri Enti con i quali sono state stipulate specifiche convenzioni, gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, ai corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni Sanitarie possono svolgere, oltre alle attività a distanza di cui al precedente punto 3, le previste attività di tirocinio in presenza; a tal fine la Scuola di Scienze della Salute Umana concorda con le Aziende e gli Enti in parola specifici piani di riavvio, tenuto conto delle misure previste dai Protocolli anticontagio delle Aziende;
7. Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto le Scuole interessate definiscono le modalità di svolgimento a distanza delle attività di tirocinio curriculare e quelle strutturate di tirocinio professionale, in conformità alle indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro contenute su "Ateneo Sicuro – Portale per la sicurezza dell'Università degli Studi di Firenze".
8. I tirocini in presenza sono ammessi all'interno delle strutture di proprietà o in uso dell'Ateneo per gli studenti in regola con gli obblighi formativi in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. A tal fine, le Scuole di riferimento nel rispetto delle misure contenute nel Protocollo anti contagio SARS-Cov-2 dell'Ateneo (D.D.G. n. 517/2020) definiscono, di concerto con i Dipartimenti responsabili delle strutture sede di tirocinio, una programmazione dei tirocini, ai fini della preventiva approvazione del "Servizio Prevenzione e Protezione" dell'Ateneo. Compete al "Servizio Prevenzione e Protezione" dell'Ateneo l'approvazione della programmazione dei tirocini.
9. I tirocini in presenza sono ammessi all'esterno delle strutture dell'Ateneo per gli studenti in regola con gli obblighi formativi in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro e previo consenso del soggetto ospitante convenzionato con l'Università degli Studi di Firenze. A tal fine, il rappresentante legale del soggetto ospitante, prima dell'avvio del tirocinio, deve attestare l'adozione da parte dell'ente o azienda dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e del protocollo di sicurezza anti-contagio richiesto dalla Regione in cui si svolge il tirocinio.



10. Fino a diversa disposizione, durante il permanere della fase di emergenza, i tirocini svolti per il 60% delle ore previste dai laureandi delle prossime sessioni di laurea – fatta eccezione per il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, ed i corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni Sanitarie - sono considerati conclusi ai fini dell'acquisizione dei crediti previsti dal rispettivo corso di laurea. Qualora il 60% delle ore previste non sia stato raggiunto le ore mancanti potranno essere recuperate secondo le seguenti modalità:
- seguendo il laboratorio online “Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro”;
 - concordando con il tutor universitario e con quello aziendale prove/attività sostitutive delle ore mancanti;
 - chiedendo al Corso di studio il riconoscimento di attività svolte all'esterno dell'Ateneo se attinenti al progetto formativo.
11. Agli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio che svolgono il tirocinio, sia a distanza sia in presenza, sono garantite le coperture assicurative relative alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni, con esclusione del rischio relativo al contagio da COVID-19 come da circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020.

Firenze, 25 maggio 2020

f.to Il Rettore

Prof. Luigi Dei